



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09178

Del: 10/12/2025

Esecutivo Da: 10/12/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Implementazione Sistema videosorveglianza cittadina del Comune di Firenze” (Prog. AQ0969/2025) - Codice opera 250341 - CUP H13C25000250001 – CIG B97D13EE6D – Aggiudicazione Accordo Quadro AQ0969/2025 a SILFI S.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024*”;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta n. 265/2025 del 26 giugno 2025 recante “Implementazione Sistema videosorveglianza cittadina del Comune di Firenze” (Prog. AQ0969/2025 - CUP H13C25000250001 – Approvazione in linea tecnica del PFTE ad Accordo Quadro AQ0969/2025 ai fini della presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento ministeriale e approvazione bozza del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ad accordo quadro AQ0969/2025 ai fini della candidatura dell’Ente a finanziamento);
- la deliberazione di Giunta n. 507/2025 del 4 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ad Accordo Quadro AQ0969/2025, denominato “Implementazione Sistema videosorveglianza cittadina del Comune di Firenze” (CUP H13C25000250001), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici, speciali e videosorveglianza, ammontante a complessivi € 250.000,00, interamente finanziati a contributo ministeriale (decreto del Ministero dell’Interno di ripartizione delle risorse del 27 dicembre 2024), risorse stanziate a valere sull’annualità 2025 al codice opera 250341, impegno 2025/10086 (DD accertamento ed impegno n. 8765/2025 del primo dicembre 2025);

Rilevato che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 250.000,00 secondo il seguente quadro economico:

“Implementazione Sistema videosorveglianza cittadina del Comune di Firenze”	
Codice opera 250341 - CUP H13C25000250001	
DESCRIZIONE	TOTALE
Lavori soggetti a r/a (inclusi € 35.315,56 per costi della manodopera)	€ 212.269,75
Oneri della sicurezza non soggetti a r/a	€ 3.500,00

“Implementazione Sistema videosorveglianza cittadina del Comune di Firenze”

Codice opera 250341 - CUP H13C25000250001

DESCRIZIONE	TOTALE
Lavori + Oneri (base d'asta)	€ 215.769,75
IVA 10%	€ 21.576,98
Lavori + Oneri + IVA	€ 237.346,73
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 3.452,32
IRAP 8,5%	€ 293,45
Imprevisti	€ 8.907,50
Totale Quadro Economico intervento	€ 250.000,00

Considerato che è necessario dare seguito a quanto deliberato con DG/2025/00507, avviando il procedimento di affidamento dei lavori da realizzare nell’ambito dell’AQ0969/2025, denominato “Implementazione Sistema videosorveglianza cittadina del Comune di Firenze”;

Tenuto conto che le attività da realizzare oggetto del presente provvedimento rientrano tra le prestazioni regolamentate dalla convenzione in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A., società *in house providing* del Comune, affidataria della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza e reti tecnologiche cittadine;

Premesso che:

- la società SILFI S.p.A. è una società che provvede all’erogazione di servizi impiantistici, informatici e di informazione;
- dal primo marzo 2016 SILFI S.p.A. è diventata una società *in house* interamente soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Firenze;
- successivamente la società ha ampliato la propria compagine sociale con altri soci pubblici

rispetto al solo Comune di Firenze, e nel settembre 2021 ha adottato come brand/logo “Firenze Smart” per meglio rappresentare i nuovi servizi offerti;

- oggi la società fornisce i tradizionali servizi relativi agli impianti del Comune di Firenze (tra cui la gestione dell’illuminazione pubblica, della rete semaforica, delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, delle telecamere, della fibra proprietaria e dei pannelli a messaggio variabile) e affianca a essi — in modo sempre più integrato ed efficace — una ampia gamma di servizi online rivolti ai cittadini dei Comuni soci;
- con la delibera di Giunta n. 48/2016 del 24 febbraio 2016, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con le delibere n. 35/2015 e 65/2015, è stato disposto di affidare a SILFI S.p.A., per una durata di nove anni (primo marzo 2016 – 28 febbraio 2025), i servizi relativi alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;
- con la stessa delibera di Giunta n. 48/2016 è stato approvato lo schema di Contratto Generale di Servizio fra Comune di Firenze e SILFI S.p.A.;
- il Contratto Generale di Servizio, con il quale sono stati affidati alla suddetta società in house, tra le varie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni del sistema di videosorveglianza della viabilità urbana, della rete comunale in fibra ottica, è stato sottoscritto tra il Comune di Firenze e SILFI S.p.A. in data 29 febbraio 2016, rep. n. 64515;
- con determinazione dirigenziale n. 6043/2016 del 19 giugno 2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei servizi da svolgere da parte di SILFI S.p.A. per conto della Direzione Servizi Tecnici;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 216/2020 del 28 luglio 2020 è stato disposto di prorogare la scadenza del contratto generale di servizio al 28 febbraio 2027 a fronte dell’emergenza-COVID e per evitare alterazioni degli importi annuali di restituzione dell’investimento e condizioni economiche della società;

Considerato che il rapporto con SILFI S.p.A. ha avuto anche ulteriori aggiornamenti societari e gestionali (es. ampliamento soci, modifica oggetto sociale) che rafforzano la qualifica di “società in house a capitale interamente pubblico” e la dominanza pubblica nella compagine azionaria;

Tenuto conto che, in ragione di quanto sopra, la scelta dell’affidamento in house per l’Accordo Quadro in oggetto trova piena giustificazione nella continuità e coerenza con gli strumenti contrattuali

e societari già in essere con SILFI S.p.A., nonché con la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati pertanto il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare:

- l'art. 7, “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni «possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture», a condizione che venga adottato un provvedimento motivato;
- l'Allegato I.1, art. 3 co. 1 lett. e), che definisce «affidamento in house» come «l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica controllata;

Vista la convenzione vigente tra il Comune di Firenze e SILFI S.p.A., che individua la società quale gestore dei servizi tecnologici comunali e prevede la possibilità di delegare interventi specialistici inerenti alla propria sfera di competenza;

Viste altresì le Linee Guida ANAC e la giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE, causa C-107/98 Teckal) in materia di affidamenti in house;

Considerato che:

- SILFI S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica, controllata dal Comune di Firenze, che esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'attività che deve essere affidata rientra nell'oggetto sociale e nelle funzioni istituzionali previste dalla convenzione vigente tra il Comune di Firenze e SILFI S.p.A.;

Considerato che l'affidamento diretto in house risulta coerente con la disciplina derogatoria di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di attività ricompresa nel perimetro di competenza della società in house e non avente natura concorrenziale sul mercato;

Premesso e considerato quanto sopra, e richiamate tutte le norme e riferimenti:

- il procedimento di affidamento diretto in house delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro AQ0969/2025 si è perfezionato sulla piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è B97D13EE6D, acquisito tramite la

succitata piattaforma sia ai fini della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- il procedimento è contraddistinta dal n. 050896/2025, pubblicato in data 4 dicembre 2025 e con termine per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 9 dicembre 2025;
- l'importo complessivo a base della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto è pari ad € 215.769,75 (di cui € 35.315,56 per costi della manodopera ed € 3.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
- le prestazioni ricadono interamente nella categoria prevalente SOA OS19, "Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati", per € 215.769,75 (di cui € 35.315,56 per costi della manodopera ed € 3.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
- il CPV è 45233292-2, "Installazione di dispositivi di sicurezza";
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1;

Considerato altresì che:

- in data 9 dicembre 2025, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, sono state valutate la documentazione e l'offerta telematica pervenuta da SILFI S.p.A. (C.F. e P.IVA 06625660482), che si allega al presente atto quale parte integrante;
- SILFI S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), via Dei della Robbia, n. 47, ha offerto un ribasso del 12,000 % sull'importo posto a base del procedimento di affidamento diretto;
- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023 la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha dichiarato i costi della manodopera afferenti all'AQ0969/2025 attraverso il modulo "Dichiarazione costi della manodopera", documento che si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta, stimandoli in € 35.315,56 (corrispondenti a quelli indicati dalla stazione appaltante in fase di affidamento);
- pertanto, l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto aggiudicatario dell'accordo quadro AQ0969/2025 ai sensi dell'art. 7 del Codice l'operatore SILFI S.p.A., con sede

legale in Firenze (FI), via Dei della Robbia, n. 47 (C.F. e P.IVA 06625660482), sulla base dell'offerta di ribasso del 12,000%, per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito del predetto accordo quadro, di € 215.769,75 (di cui € 35.315,56 per costi della manodopera ed € 3.500,00 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, sulla base del CIG B97D13EE6D;

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Dato atto altresì:

- che ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto normativo di accordo quadro in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;
- che trattandosi di affidamento *in house providing*, ai sensi degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione l'obbligo di prestazione della cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023, in quanto gli obblighi di regolare esecuzione sono garantiti dalla Convenzione e dal Contratto Generale di Servizio in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A.;

Preso atto che a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, SILFI S.p.A. ha indicato nel "Modello A – Dichiarazioni integrative al DGUE" (conservato agli atti dell'Ufficio scrivente), che al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avente codice alfanumerico C064 per i lavoratori dipendenti delle imprese per il settore metalmeccanico e installazione impianti;

Vista altresì la verifica positiva del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss d.lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 57 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

Visto il Decreto n. 3217/2024 del 30 dicembre 2024, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-

donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2023, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,0%;

Dato atto che il presente affidamento avviene *in house providing* ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023 in favore della società SILFI S.p.A., società interamente pubblica e soggetta a controllo analogo del Comune di Firenze, e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni procedurali dell'art. 57 del Codice, obblighi riferiti alle procedure di gara concorrenziali;

Resta tuttavia fermo l'impegno dell'Amministrazione e della società *in house* SILFI S.p.A. a promuovere e sostenere i principi di parità di genere, pari opportunità generazionali e inclusione lavorativa, in coerenza con le previsioni del Contratto Generale di Servizio, con la Convenzione vigente e con le Linee guida nazionali in materia, assicurando che, nell'ambito delle attività eseguite, siano comunque valorizzati comportamenti organizzativi e gestionali coerenti con i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione;

Tenuto conto che questo provvedimento è privo di rilievo contabile, dovendo provvedere all'assunzione dei singoli impegni di spesa contestualmente all'approvazione dei singoli contratti esecutivi;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2025 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 12/2021 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di

cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dare atto che il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, tenuto conto delle attività da realizzare oggetto dell'Accordo quadro AQ0969/2025, denominato "Implementazione Sistema videosorveglianza cittadina del Comune di Firenze" (Codice opera 250341 - CUP H13C25000250001), prestazioni regolamentate dalla convenzione in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A., società *in house providing* del Comune, affidataria della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza e reti tecnologiche cittadine, ha stabilito di procedere mediante affidamento *in house* per il succitato Accordo Quadro, strumento che trova piena giustificazione nella continuità e coerenza con gli strumenti contrattuali e societari già in essere con SILFI S.p.A., nonché con la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023;
2. di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro AQ0969/2025 all'operatore SILFI S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), via Dei della Robbia, n. 47 (C.F. e P.IVA 06625660482), sulla base dell'offerta di ribasso del 12,000 %, per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito del predetto accordo quadro, di € 215.769,75 (di cui € 35.315,56 per costi della manodopera ed € 3.500,00 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, sulla base del CIG B97D13EE6D;

3. di dare atto che l'affidamento diretto in house risulta coerente con la disciplina derogatoria di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di attività ricompresa nel perimetro di competenza della società in house e non avente natura concorrenziale sul mercato;
4. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto approvato con il presente provvedimento, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;
5. di dare atto che, trattandosi di affidamento in house providing, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, non trova applicazione l'obbligo di prestazione della cauzione definitiva, in quanto gli obblighi di regolare esecuzione sono garantiti dalla Convenzione e dal Contratto Generale di Servizio in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A.;
6. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0969/2025 in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione a SILFI S.p.A., è quello descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato, tenuto conto che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;
7. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'accordo quadro e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Modello Offerta manodopera_affidamento diretto (1)_signed.pdf -
873c312559aa071778e89ea7381e754afac086c9594ac1dc59461b7a41e4ab84

OffEcon_134837_1_09122025131346_signed.pdf -
175c8cfe4a393e5080fdbcf828b269bad4716083f0b93f8eb215606d61000b49

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.